

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 06/09/2022

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Federica Lusenti  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli  
Dott. David Coi  
Dott. Daniele Pecora  
Dott.ssa Veronica Praudi

## CIRCOLARE N. 48/2022

### Approfondimento

---

#### Oggetto: Buoni carburante ai dipendenti

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

#### 1) Premessa

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, l'articolo 2 del D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito dalla legge 20.5.2022, n. 51, prevede, **soltanto per il periodo d'imposta 2022**, la possibilità **per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale** ai sensi dell'articolo 51, terzo comma del TUIR **per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore**.

L'agevolazione è stata illustrata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27.

#### 2) Ambito soggettivo

##### a) Soggetti erogatori

L'agevolazione riguarda solo i buoni benzina erogati da datori di lavoro che operano nel settore "privato", sia imprese che lavoratori autonomi.

##### b) Dipendenti destinatari

I beneficiari del bonus possono essere solo i titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

La norma non pone limiti di reddito per l'ammissione al beneficio. Dato che la norma che ha introdotto l'agevolazione richiama il terzo comma dell'art. 51 e non il secondo comma (che nell'elencare i "benefits" che non concorrono a formare il reddito fa riferimento alla "generalità o a categorie di dipendenti"), l'agevolazione si applica anche ai buoni erogati *ad personam*.

Il costo del buono, rappresentando una retribuzione in natura, è integralmente deducibile ex art. 95 del TUIR.

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail info@sgbstudio.it  
Web www.sgbstudio.it

#### 3) Ambito oggettivo

- a) I buoni benzina devono riguardare carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, GPL, metano).  
Attesa la ratio della norma, riconducibile alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti *“nel contesto del caro carburanti”*, si ritiene che l'erogazione di buoni o titoli analoghi riguardi anche la ricarica di veicoli elettrici.
- b) Considerato il riferimento all'art. 51 terzo comma del TUIR l'agevolazione si applica solo ai beni in natura e, quindi, ai buoni o titoli equipollenti, e non alle somme di denaro ancorchè utilizzate per l'acquisto di carburante.
- c) Il voucher deve essere erogato al dipendente entro il 31.12.2022 ovvero, in base al c.d. principio di cassa allargato, entro il 12 Gennaio 2023.
- d) L'agevolazione spetta a prescindere dalla data in cui il buono viene utilizzato.
- e) La modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella ordinaria prevista dall'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui *“ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”*.
- f) Il buono benzina di 200 euro rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall'art. 51, terzo comma del TUIR che, per il 2022, è stata elevata a 600 euro dall'art. 12 del D.L. 9.8.2022 n. 115.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Facciamo un esempio. Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 650, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 500, l'intera somma di euro 750 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.